



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 – FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 53 del 30 Giugno 2020

Ultimo della Stagione

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 234/A inerente le modifiche agli artt. 18-19-20 e 66 delle NOIF

COMUNICATO UFFICIALE N. 238/A inerente la modifica all' art. 95, comma 2 delle NOIF

COMUNICATO UFFICIALE N. 239/A inerente la deroga all'art. 95.2 delle NOIF per la s.s. 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N. 240/A inerente la modifica all' art. 94 ter delle NOIF, con l'introduzione del comma 12 bis

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/A inerente la deroga alle decisioni ufficiali FIGC - Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio - S.S. 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/A inerente la deroga all'art. 72 delle N.O.I.F.

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/A inerente le modifiche alla Parte II del Regolamento del Settore Tecnico

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari e Comunicati Ufficiali pubblicati dalla L.N.D.:

COMUNICATO UFFICIALE n. 325 inerente i ripescaggi in Serie D s.s. 2020/2021 - Tabella punteggi Eccellenza

CIRCOLARE N. 19 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI inerente le scadenze dei principali adempimenti fiscali che interessano le ASD e SSSD nonché l'elenco delle agevolazioni che sono state introdotte con la normativa al Covid-19

CIRCOLARE N. 64 inerente la variazione di attività ex art. 118 N.O.I.F. - s.s. 2020/2021

CIRCOLARE N. 66 inerente l' art. 94 ter N.O.I.F.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Orario Uffici Comitato Regionale Luglio - Agosto 2020

Si informa che gli Uffici di questo Comitato durante il periodo estivo, osserveranno il seguente orario:

MARTEDI'	ore	9.00 / 12.00	ore	15.00 / 17.00
MERCOLEDI'	ore	9.00 / 12.00	ore	15.00 / 17.00
GIOVEDI'	ore	9.00 / 12.00	ore	15.00 / 17.00

Nel periodo estivo il Presidente riceve solo per appuntamento.

Chiusura Comitato Regionale Festività Santo Patrono

Si informa che **giovedì 16 LUGLIO 2020**, il Comitato Regionale resterà chiuso per la festività del Santo Patrono della città di Catanzaro.

Chiusura totale Uffici Comitato Regionale

Si comunica che nel periodo estivo che va dall' 8 al 23 AGOSTO 2020, il Comitato Regionale resterà chiuso.

Stralcio dei provvedimenti disciplinari a carico di tesserati scadenti dopo il 30.06.2020:

Si riporta di seguito a titolo puramente informativo, l'elenco dei tesserati sanzionati con provvedimenti disciplinari a tempo con scadenza oltre il 30 giugno 2020, precisando che comunque fanno fede i provvedimenti disciplinari assunti sui rispettivi Comunicati Ufficiali:

COGNOME	NOME	QUAL.	SOCIETA'	Com. Uff.	Squalifica	Stag. Sport.
CARDELLI	TONINO	G	F.C. SANTA SEVERINA 2012	125 CSAT	30 06	2022 2019/2020
CONDEMI	GIUSEPPE	G	A.S.D. SAN GIOGIOR 2012	96 CRC	31 12	2022 2019/2020
CUNSOLO	VINCENZO	D	A.S.D. PRAIATORTORA	78 CSAT	13 11	2021 2019/2020
DE LUCA	NATALE	G	A.S.D. CRESCENDO	67 CRC	06 11	2022 2019/2020
FORTINO	CATALDO	G	S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE	121 CSAT	16 01	2025 2019/2020
GALATI	ANTONIO	G	A.S.D. FILOGASO	134 CSAT	30 06	2021 2019/2020
GALLUZZO	VINCENZO	G	A.S.D. FUTSAL SELES	67 CRC	06 05	2021 2019/2020
GAMBARDELLA	GENNARO	D	A.S.D. GIOIESE FOOTBALL CLUB	135 CRC	31 12	20202 2019/2020
GAROFALO	GIUSEPPE	G	S.S. SAN PIETRO APOSTOLO	29 VV	31 12	2021 2019/2020
LIBRI	DOMENICO	D	A.S.D. FUTSAL SELES	91 CRC	11 12	2022 2019/2020
MENDES RIBEIRO	COS LEONARDO	G	A.S.D. FARMACIA CENTRALE PAOLA C5	67 CRC	06 11	2020 2019/2020
PORCO	VINCENZO	G	S.S.D. SAVUTO CALCIO	29 CS	31 12	2020 2019/2020
ROMANO	CRISTIAN	G	POL.D. ALBI	156 CSAT	05 03	2021 2019/2020
SPANO	FRANCESCO	G	A.S.D. PALIZZI CALCIO	94 CSAT	30 11	2020 2019/2020
STOCCO	LEONARDO	G	A.S.D. PRASAR	19 CZ	15 03	2021 2019/2020
SUPPA	ANTONIO	G	A.S.D. ALLARESE	35 VV	23 01	2023 2019/2020
VENNERI	LUIGI	D	A.POL. SAN MICHELE DONNICI	27 CS	31 12	2020 2019/2020

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 234/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute negli artt. 18, 19, 20 e 66 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche agli artt. 18, 19, 20 e 66 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 18 Sede sociale 1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione. 2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale. 3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno. 4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega o la Divisione Calcio Femminile. 5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico; c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.	Art. 18 Sede sociale 1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione. 2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale. 3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico e di Divisione Calcio Femminile, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno. 4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega o la Divisione Calcio Femminile. 5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico; c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.
Art. 19 Impianto sportivo 1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato.	Art. 19 Impianto sportivo 1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato.

L'impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale. 2. In ambito professionistico, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale. 3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in impianti diversi. 4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi e, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, necessariamente non al di fuori della Provincia in cui ha sede la società, ovvero in Comune confinante di Province e/o Regioni diverse. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti. 5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono chiedere il riesame della stessa: - al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico; - al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico o di settore giovanile; - al Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, se sono società partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili. 6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra. 7. In deroga a quanto previsto dal comma 1 le società della Divisione Calcio Femminile, sino al 30 giugno 2020, possono utilizzare impianti sportivi ubicati anche al di fuori del Comune in cui la società ha la sede sociale purché ubicati nella medesima regione o in province limitrofe a quella ove ha sede la società, ancorché di altra regione.	L'impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale. 2. In ambito professionistico e di Divisione Calcio Femminile, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale. 3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in impianti diversi. 4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi e, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, necessariamente non al di fuori della Provincia in cui ha sede la società, ovvero in Comune confinante di Province e/o Regioni diverse. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti. 5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono chiedere il riesame della stessa: - al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico; - al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico o di settore giovanile; - al Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, se sono società partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili. 6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra. 7. Abrogato
---	---

Art. 20

Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.

2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno. Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di società partecipanti a Campionati Nazionali Femminili, della Divisione Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e

Art. 20

Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.

2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno. Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico **e di Divisione Calcio Femminile**, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di società partecipanti a Campionati Nazionali Femminili, della Divisione Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e

conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva. 5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente. 6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. 7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni: a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette	conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva. 5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente. 6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. 7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni: a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette
--	--

operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;

c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

Art. 66

Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo, comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.

La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato

operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;

c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

Art. 66

Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico **e delle gare di Serie A Femminile**, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo, comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.

La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico **e delle gare di Serie A Femminile**,

Berretti. L'inosservanza di tale obbligo comporta:

- per la squadra ospitante il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro;
- per la squadra ospite l'applicazione della sanzione dell'ammenda, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.

Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

1 bis. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti Serie A, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 8 posti supplementari. Per le sole gare delle altre Leghe professionistiche e della Divisione Calcio Femminile, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari. I posti supplementari sono riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva

eccezione fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo comporta:

- per la squadra ospitante il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro;
- per la squadra ospite l'applicazione della sanzione dell'ammenda, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.

Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

1 bis. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti Serie A, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 8 posti supplementari. Per le sole gare delle altre Leghe professionistiche e della Divisione Calcio Femminile, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari. I posti supplementari sono riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva

efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale. 2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società; e) i calciatori di riserva; f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società. 2 bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale; f) i calciatori di riserva; g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. 2 ter. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle	efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale. 2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società; e) i calciatori di riserva; f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società. 2 bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale; f) i calciatori di riserva; g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. 2 ter. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle
---	---

Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento. 3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale. 4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società. 5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati. 7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2 bis, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.	Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento. 3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale. 4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società. 5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati. 7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2 bis, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.
--	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 238/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare l'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 95 Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto 2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società.	Art. 95 Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto 2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 239/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- vista la circolare FIFA N° 1720 dell'11/6/2020, con la quale viene stabilito in via transitoria che un calciatore, nel corso della sola stagione sportiva 2020/2021, potrà tesserarsi e disputare competizioni ufficiali per tre differenti club;
- visto il comunicato ufficiale N° 196/A, con il quale viene fissata al 1° settembre 2020 la data di inizio della stagione sportiva 2020/2021 relativamente alle attività di competenza delle Leghe Professionistiche;
- preso atto che, in linea di continuità con gli anni precedenti, il termine della stagione sportiva in ambito di attività dilettantistica è confermata al 30 giugno 2020;
- visto l'art. 95.2 delle N.O.I.F.

h a d e l i b e r a t o

con effetti a valere per la sola stagione sportiva 2020/2021:

- a) di consentire, in deroga all'art. 95.2 delle N.O.I.F., che un calciatore professionista o giovane di serie possa tesserarsi, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società e giocare in gare ufficiali per tre società;
- b) di considerare, ai fini di quanto previsto al capoverso precedente, i trasferimenti tra società dilettantistiche e società professionistiche intervenuti a partire dal 1° settembre 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 240/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 94 ter. delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica all'art. 94 ter delle N.O.I.F., con l'introduzione del comma 12 *bis*, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 94 ter

Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato. 2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Detti accordi possono essere stipulati anche dai calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A2 femminile della Divisione Calcio a Cinque. Le disposizioni del presente capoverso trovano applicazione anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla L.N.D. Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data, devono essere depositati entro e non oltre	1. INVARIATO 2. INVARIATO

30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva. 3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato. 4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale. 5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno). 6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 30.658,00. 7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la	3. INVARIATO 4. INVARIATO 5. INVARIATO 6. INVARIATO 7. INVARIATO
--	---

corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo, a favore del calciatore/calciatrice. Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione o il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali. 8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva. 9. ABROGATO 10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento. 11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.	8. INVARIATO 9. ABROGATO 10. INVARIATO 11. INVARIATO
---	--

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per le società del Campionato Nazionale di Serie D, per quelle di Calcio a 5 e per quelle di Calcio a 11 Femminile partecipanti a campionati nazionali delegati alla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l’accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall’accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall’art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.

12. INVARIATO

12bis. Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di

13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui all'art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F. devono intendersi sostituite dalle seguenti:

Serie D del Dipartimento Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive.

Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui ai massimali stabiliti annualmente di intesa tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori, le parti possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità in favore dell'allenatore per la durata pluriennale dell'accordo.

Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione all'allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

13. INVARIATO

Ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui all'art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F. devono intendersi sostituite dalle seguenti:

13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 febbraio 2020, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.	13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 febbraio 2020, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.
--	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2020/2021, che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2020/2021, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2020/2021, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli art. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto;

h a d e l i b e r a t o

di consentire limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, in deroga all'art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- ritenuta la necessità di modificare la Parte II - Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici, del Regolamento del Settore Tecnico;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche alla Parte II del Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
Art. 16 Classificazione dei Tecnici 1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in: a) Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO; b) Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A; c) Allenatori di base-UEFA B; d) Allenatori dei Dilettanti Regionali; e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C; f) Allenatori dei Portieri; g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; i) Allenatori di Calcio a Cinque; l) Preparatori Atletici; m) Medici Sociali; n) Operatori Sanitari. Sono ruoli ad esaurimento: a) Direttori Tecnici b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria; c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Dilettanti Fino ad esaurimento del ruolo: - i Direttori Tecnici sono equiparati agli Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati agli Allenatori di Base-UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori sono equiparati agli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C.	Art. 16 Classificazione dei Tecnici 1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in: a) Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO; b) Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A; c) Allenatori di base-UEFA B; d) Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D; e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C; f) Allenatori dei Portieri; g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; i) Allenatori di Calcio a Cinque; l) Preparatori Atletici; m) Medici Sociali; n) Operatori Sanitari. Sono ruoli ad esaurimento: a) Direttori Tecnici; b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria; c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Dilettanti. Fino ad esaurimento del ruolo: - i Direttori Tecnici sono equiparati agli Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati agli Allenatori di Base-UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori sono equiparati agli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C.
Art. 17 Albo dei Tecnici 1. Il Settore Tecnico provvede annualmente alla	INVARIATO

formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo e dei Ruoli degli Allenatori e degli altri Tecnici di cui al precedente art. 16. 2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici per Allenatori e Preparatori atletici. Per quanto riguarda gli altri Tecnici, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalle norme del presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnici va formalizzata al Settore Tecnico. 3. Il tecnico iscritto all'Albo del Settore Tecnico per essere inserito nel Ruolo di appartenenza deve presentare apposita domanda al Settore medesimo. La richiesta di tesseramento e il pagamento della quota d'iscrizione annuale al Ruolo, qualora in regola con gli aggiornamenti obbligatori, valgono come domanda di inserimento nei Ruoli. Per i medici e per gli operatori sanitari, la richiesta di tesseramento e il pagamento della quota d'iscrizione annuale al Ruolo, determinano l'automatica iscrizione all'Albo. 4. Il Settore Tecnico fissa le quote per l'iscrizione dei Tecnici <i>al Ruolo</i>. Il versamento della quota annuale è obbligatorio anche se i Tecnici hanno richiesto la sospensione dai Ruoli. 5. Ai fini del presente Regolamento i Tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'Albo e nei Ruoli. Spetta al singolo Tecnico comunicare senza indugio l'avvenuto cambio di domicilio. 6. I Tecnici, ancorché iscritti nell'Albo, se non in regola con le condizioni previste per l'inserimento nei Ruoli, non possono essere tesserati da parte delle società.	
Art. 18 Cancellazione o sospensione dall'Albo e dai Ruoli dei Tecnici	Art. 18 Cancellazione o sospensione dall'Albo e dai Ruoli dei Tecnici

1. I Tecnici di cui all'art. 16 del presente regolamento: a. sono sospesi temporaneamente dai Ruoli se non versano la quota d'iscrizione annuale; b. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo se non effettuano gli aggiornamenti previsti dalla Coaching Convention della UEFA e/o dal Settore Tecnico; c. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dalla F.I.G.C. stessa; d. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo qualora ne facciano richiesta. 2. La FIGC tramite apposito regolamento, individua le modalità di cancellazione e sospensione dall'Albo e dai Ruoli e le modalità di reintegrazione dei tecnici sospesi. 3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, i Tecnici possono richiedere la sospensione volontaria dai Ruoli alle condizioni richieste nell'art. 35. I Tecnici anche se sospesi temporaneamente dai Ruoli, sono soggetti a tutti gli obblighi derivati dallo "status di tecnico" iscritto al Ruolo. 4. Medici e gli Operatori Sanitari possono chiedere la momentanea sospensione dal pagamento della quota di iscrizione al Ruolo motivandola per mancata attività. In questo caso vengono sospesi dai Ruoli.	1. I Tecnici di cui all'art. 16 del presente regolamento: a. sono sospesi temporaneamente dai Ruoli se non versano la quota d'iscrizione annuale; b. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo se non effettuano gli aggiornamenti previsti dalla Coaching Convention della UEFA e/o dal Settore Tecnico; b. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dalla F.I.G.C. stessa; c. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo qualora ne facciano richiesta. 2. La FIGC tramite apposito regolamento, individua le modalità di cancellazione e sospensione dall'Albo e dai Ruoli e le modalità di reintegrazione dei tecnici sospesi. 3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, i Tecnici possono richiedere la sospensione volontaria dai Ruoli alle condizioni richieste nell'art. 35. I Tecnici anche se sospesi temporaneamente dai Ruoli, sono soggetti a tutti gli obblighi derivati dallo "status di tecnico" iscritto al Ruolo. 4. Medici e gli Operatori Sanitari possono chiedere la momentanea sospensione dal pagamento della quota di iscrizione al Ruolo motivandola per mancata attività. In questo caso vengono sospesi dai Ruoli.
Art. 19 Compiti dei Tecnici 1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono: a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati; b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori; c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie; d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse. 2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del	INVARIATO

Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.I.G.C..	
Art. 20 Allenatori Professionisti di 1ª categoria-UEFA PRO 1. Gli Allenatori Professionisti di 1ª categoria-UEFA PRO, sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria. 2. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati presso il Centro Tecnico Federale. 3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore. 4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO l'iscrizione all'Albo degli Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della Uefa, ogni Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A. 5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C.. 6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.	Art. 20 Allenatori Professionisti di 1ª categoria-UEFA PRO 1. Gli Allenatori Professionisti di 1ª categoria-UEFA PRO, sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria. 2. L'abilitazione ad Allenatori Professionisti di 1ª categoria-UEFA PRO si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati presso il Centro Tecnico Federale. 3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore. 4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori Professionisti di 1ª categoria-UEFA PRO l'iscrizione all'Albo degli Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, ogni Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A. 5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C.. 6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.
Art. 21 Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A 1. Gli Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega PRO, della Lega Nazionale	Art. 21 Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A 1. Gli Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega PRO, della Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili di ogni ordine e

Dilettanti e delle squadre giovanili di ogni ordine e grado. 2. Gli Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B. 3. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale. 4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore. 5. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A l'iscrizione nel Ruolo degli Allenatori di Base-UEFA B ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, l'Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore di Base-UEFA B. 6. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C.. 7. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.	grado. 2. Gli Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B. 3. L'abilitazione ad Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale. 4. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato UEFA B- UEFA A. 5. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore. 6. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A l'iscrizione nel Ruolo degli Allenatori di Base-UEFA B ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, l'Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore di Base-UEFA B. 7. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C.. 8. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.
Art. 22 Allenatori di Base-UEFA B	Art. 22 Allenatori di Base-UEFA B

1. Gli Allenatori di Base-UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. 2. L'abilitazione ad Allenatori di Base-UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, sia il Corso Allenatori dei Dilettanti Regionali sia il Corso Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C.	1. Gli Allenatori di Base-UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. 2. L'abilitazione ad Allenatori di Base-UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, sia il Corso Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D sia il Corso Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C. 3. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato Licenza C- Licenza D.
Art. 23 Allenatori dei Dilettanti Regionali 1. Gli Allenatori dei Dilettanti Regionali sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di Eccellenza, Promozione, I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Nazionali", "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti. 2. L'abilitazione ad Allenatori dei Dilettanti Regionali si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. 3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale. 4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di	Art. 23 Allenatori dei Dilettanti Regionali 1. Gli Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di Eccellenza, Promozione, I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Nazionali", "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti. 2. L'abilitazione ad Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali regionali e provinciali, o territoriali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. 3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali territoriali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale. 4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di

concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.	concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.
Art. 24 Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C 1. Gli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. 2. L'abilitazione ad Allenatori di Giovani - UEFA Grassroots C si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata al Settore Giovanile Scolastico o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. 3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale. 4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione, la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.	Art. 24 Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C 1. Gli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. 2. L'abilitazione ad Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata al Settore Giovanile Scolastico o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. 3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale. 4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione, la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.
Art. 25 Allenatori Dilettanti 1. Gli Allenatori Dilettanti sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti. 2. Il ruolo degli Allenatori Dilettanti è ad	INVARIATO

esaurimento a partire dal 1.07.2018.	
Art. 26 Allenatori dei Portieri 1. Gli Allenatori dei Portieri sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria. 2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione. 3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore. 4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore dei Portieri l'iscrizione all'Albo degli Allenatori di Base – UEFA B ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. 5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..	INVARIATO
Art. 27 Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile 1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Detti Allenatori non sono abilitati alla preparazione di portieri di squadre partecipanti al Campionato "Primavera". 2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con	INVARIATO

esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione. 3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.	
Art. 28 Allenatori di Calcio a Cinque 1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati alla conduzione Tecnica di squadre di Calcio a Cinque. 2. Per la conduzione tecnica di squadre di Calcio a Cinque di Serie A1 e Serie A2 è necessario conseguire l'abilitazione ad allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello. 3. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali o periferici. I Corsi centrali sono organizzati direttamente dal Settore Tecnico, quelli periferici sono affidati per l'attuazione al Comitato Regionale della L.N.D., valorizzando il contributo della componente tecnica degli allenatori. 4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore. 5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..	INVARIATO
Art. 29 Preparatori Atletici 1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori. 2. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione	Art. 29 Preparatori Atletici 1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori. 2. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione fisico-

fisicoatletica dei calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria. 3. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico di Coverciano. 4. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport. 5. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore. 6. Conseguono, altresì, l'abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato "Primavera", coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il Settore Tecnico. 7. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..	atletica dei calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria. 3. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. 4. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport. 5. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore. 6. Conseguono, altresì, l'abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato "Primavera", coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il Settore Tecnico. 7. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..
Art. 30 Medici Sociali 1. Sono iscritti nel ruolo dei Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico. 2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel ruolo apposito. 3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la	INVARIATO

specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica. 4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.	
Art. 31 Operatori Sanitari 1. Possono essere iscritti nel ruolo degli Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute. 2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'apposito ruolo previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico.	INVARIATO
Art. 32 Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere 1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a comunicare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico. 2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere Tecnici tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al	Art. 32 Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere 1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a comunicare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico. 2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere, Tecnici tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al

trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico. 3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero. 4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera non sono esentati dall'obbligo di cui all'art. 17 ed all'art. 18 comma 1 e comma 2. 5. Gli Allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere. 6. Le Società che intendono avvalersi di un tecnico proveniente da Federazione Estera devono richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al Diploma di Tecnico conseguito presso la Federazione Estera e all'attività svolta come tecnico. 7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate, nel rispetto di quanto previsto dalla Coaching Convention, dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle seguenti qualifiche: a) Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO; b) Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A; c) Allenatori di base-UEFA B; d) Allenatori dei Dilettanti Regionali; e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C; f) Allenatori dei Portieri; g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; i) Allenatori di Calcio a Cinque; l) Preparatori Atletici. 8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che richiedono il tesseramento del tecnico proveniente da Federazione Estera, dovranno comunicare al Settore il nulla osta al tesseramento per quanto	trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico. 3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero. 4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera non sono esentati dall'obbligo di cui all'art. 17 ed all'art. 18 comma 1 e comma 2. 5. Gli Allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere. 6. Le Società che intendono avvalersi di un tecnico proveniente da Federazione Estera devono richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al Diploma di Tecnico conseguito presso la Federazione Estera e all'attività svolta come tecnico. 7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate, nel rispetto di quanto previsto dalla Coaching Convention, dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle seguenti qualifiche: a) Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO; b) Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A; c) Allenatori di base-UEFA B; d) Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D; e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C; f) Allenatori dei Portieri; g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; i) Allenatori di Calcio a Cinque; l) Preparatori Atletici. 8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che richiedono il tesseramento del tecnico proveniente da Federazione Estera, dovranno comunicare al
---	---

riguarda il permesso di soggiorno e il visto di esecutività dell'eventuale contratto economico. 9. Esperite le procedure previste, il Settore Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da Federazione Estera nell'elenco speciale e se comunitario lo tessererà immediatamente per la Società richiedente, se extra comunitario lo tessererà se non supera il tetto del contingente stabilito dalle norme vigenti.	Settore il nulla osta al tesseramento per quanto riguarda il permesso di soggiorno e il visto di esecutività dell'eventuale contratto economico. 9. Esperite le procedure previste, il Settore Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da Federazione Estera nell'elenco speciale e se comunitario lo tessererà immediatamente per la Società richiedente, se extra comunitario lo tessererà se non supera il tetto del contingente stabilito dalle norme vigenti.
Art. 33 Tesseramento 1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività. 2. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C.. 3. Le società per ottenere il tesseramento dei tecnici professionisti devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81 e della normativa vigente in materia. Per i tecnici non professionisti le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle N.O.I.F..	INVARIATO
Art. 34 Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento 1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale e periferica ovvero per via telematica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo quanto previsto anche dalla normativa UEFA. L'Allenatore, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention deve frequentare almeno 15 ore di aggiornamento ogni tre anni. La partecipazione a tali aggiornamenti è obbligatoria pena la perdita della validità della "licenza di Allenatore UEFA". 2. L'assenza agli incontri e seminari di aggiornamento può comportare l'adozione di	Art. 34 Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento 1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale e periferica ovvero per via telematica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo quanto previsto anche dalla normativa UEFA. L'Allenatore, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention deve frequentare almeno 15 ore di aggiornamento ogni tre anni. La partecipazione a tali aggiornamenti è obbligatoria pena la perdita della validità della "licenza di Allenatore UEFA". 2. L'assenza agli incontri e seminari di aggiornamento può comportare l'adozione di

sanzioni disciplinari e la sospensione dall'Albo.	sanzioni disciplinari e la sospensione dall'Albo.
Art. 35 Sospensione Volontaria 1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore. 2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. 3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione. 4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano. 5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.	Art. 35 Sospensione Volontaria 1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore. 2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. 3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione. 4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano. 5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.

Art. 36 Attività dei tecnici quali calciatori 1. Il possesso della tessera di Allenatore di Base-UEFA B o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare. 2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società. 3. L'Allenatore di Base-UEFA B, l'Allenatore dei Dilettanti Regionali, l'Allenatore di Giovani - UEFA Grassroots C, l'Allenatore Dilettante, l'Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di Calcio a Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. 4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come Tecnici Professionisti.	Art. 36 Attività dei tecnici quali calciatori 1. Il possesso della tessera di Allenatore di Base-UEFA B o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare. 2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società. 3. L'Allenatore di Base-UEFA B, l'Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D, l' Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C, l'Allenatore Dilettante, l'Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di Calcio a Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. 4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come Tecnici Professionisti.
Art. 37 Norme di comportamento 1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale. 3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.	INVARIATO

Art. 38 Disciplina dei Tecnici 1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica. 2. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. 3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla Commissione Disciplinare, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato da parte della Procura Federale. 4. L'interessato, nel termine di sette giorni dalla ricezione della contestazione, può presentare le proprie controdeduzioni, alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare e può chiedere di essere ascoltato da quest'ultima. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Disciplinare, entro sette giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale la quale giudica in seconda ed ultima istanza. 5. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano responsabilità di società, copia degli atti viene trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza per i necessari deferimenti e ne viene data comunicazione al Presidente della F.I.G.C.. 6. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per società e, nel caso previsto dal precedente comma, i provvedimenti a carico delle società.	INVARIATO
Art. 39 Obblighi e deroghe 1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue: A) Serie "A" e "B" Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto	Art. 39 Obblighi e deroghe 1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue: A) Serie "A" e "B" Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto

previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità; Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda"; Ac) Gli Allenatori professionisti di 2a categoria-UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Ac1) Gli Allenatori di Base-UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Ae) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO; Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima	previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità; Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda"; Ac) Gli Allenatori professionisti di 2a categoria-UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Ac1) Gli Allenatori di Base-UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Ae) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO; Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa
---	--

giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato; Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore; Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica. B) Serie C Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o ad un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A che ne assume la effettiva responsabilità tecnica; Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro Allenatore di 1a categoria-UEFA PRO, di 2a categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda"; Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori di Base-UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie C dal Campionato Nazionale di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore di 2a categoria-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;	(considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato; Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore; Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica. B) Serie C Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o ad un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A che ne assume la effettiva responsabilità tecnica; Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro Allenatore di 1a categoria-UEFA PRO, di 2a categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda"; Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori di Base-UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie C dal Campionato Nazionale di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore di 2a categoria-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Bd) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore
---	--

Bd) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di 2a categoria- UEFA A; Be) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore di Base-UEFA B, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato; Bf) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore. Bg) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica. C) Campionato Nazionale Serie D, Campionati Nazionali e di Serie C1 di Calcio a Cinque Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria-UEFA PRO, di 2a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo quanto previsto dall'art. 28; Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra; Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli Allenatori dei Dilettanti Regionali che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla	Professionista di 1a categoria UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Be) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1a categoria UEFA PRO o di 2a categoria UEFA A; Bf) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore di Base UEFA B, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato; Bg) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore. Bh) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica. C) Campionato Nazionale Serie D, Campionati Nazionali e di Serie C1 di Calcio a Cinque: Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria UEFA PRO, di 2a categoria UEFA A, Allenatore di Base UEFA B e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo quanto previsto dall'art. 28; Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra; Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli Allenatori
---	--

frequenza del primo Corso utile per l'abilitazione ad Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C che permetterebbe loro di ottenere così l'abilitazione ad Allenatore di Base-UEFA B. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile. D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria-UEFA PRO, di 2a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B o Allenatore Dilettanti Regionali; Db) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra. E) Campionati Dilettanti di I e II categoria Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria-UEFA PRO, di 2a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante; Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in II Categoria. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore dei Dilettanti Regionali. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile; Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra. F) Attività giovanile delle società Fa) Le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" e della categoria "Berretti" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A;	dei Dilettanti Regionali – Licenza D che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per l'abilitazione ad Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C che permetterebbe loro di ottenere così l'abilitazione ad Allenatore di Base-UEFA B. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile. D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria-UEFA PRO, di 2a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B o Allenatore Dilettanti Regionali – Licenza D; Db) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra. E) Campionati Dilettanti di I e II categoria Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria-UEFA PRO, di 2a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatore Dilettante; Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in II Categoria. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile; Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra. F) Attività giovanile delle società Fa) Le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" e della categoria "Berretti" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di un
--	---

Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria “Juniores Nazionali” devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, di un Allenatore di Base-UEFA B, di un Allenatore di Giovani UEFA Grassroots C o di un Allenatore dei Dilettanti Regionali; Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria “Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali” devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, di un Allenatore di Base-UEFA B, di un Allenatore di Giovani UEFA Grassroots C, di un Allenatore dei Dilettanti Regionali o di un Allenatore Dilettante; Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; Fe) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.	Allenatore Professionista di 2a categoria- UEFA A. I Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione. Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria “Juniores Nazionali” devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, di un Allenatore di Base-UEFA B, di un Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C o di un Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D; Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria “Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali” devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, di un Allenatore di Base-UEFA B, di un Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C, di un Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o di un Allenatore Dilettante; Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; Fe) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.
Norma transitoria Nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria “Berretti” dovranno essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2a categoria- UEFA A o Allenatore di Base-UEFA B. A partire dalla stagione sportiva 2020/2021, entrerà in vigore, per la categoria “Berretti”, la disposizione di cui alla lettera Fa). La disposizione di cui alla lettera Fc) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2020/2021 per la categoria Juniores Provinciali.	Norma transitoria Nelle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria “Berretti” dovranno essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A o Allenatore di Base-UEFA B. A partire dalla stagione sportiva 2021/2022, entrerà in vigore, per la categoria “Berretti”, la disposizione di cui alla lettera Fa). La disposizione di cui alla lettera Fc) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2020/2021 per la

La disposizione di cui alla lettera Fd) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2019/2020 per i Giovanissimi provinciali. G) Attività di Base Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico; Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base; Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli: Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore di Giovani UEFA Grassroots C. Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici di cui all'art. 29 o Laureati in Scienze Motorie o Diplomi ISEF; Ge) Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società; Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle precedenti lettere deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale; Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto alle funzioni di cui alle lettere Ga) e Gb) o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra. Norma transitoria Le norme di cui alla lettera G) entreranno in vigore dalla Stagione Sportiva 2020/2021 ferma restando la già disposta obbligatorietà della previsione di cui alla lettera Ga).	categoria Juniores Provinciali. La disposizione di cui alla lettera Fd) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2019/2020 per i Giovanissimi provinciali. G) Attività di Base Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico; Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base; Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli: Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C. Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici di cui all'art. 29 o Laureati in Scienze Motorie o Diplomi ISEF; Ge) Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società; Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle precedenti lettere deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale; Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto alle funzioni di cui alle lettere Ga) e Gb) o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra. Norma transitoria Le norme di cui alla lettera G) entreranno in vigore dalla Stagione Sportiva 2020/2021 ferma restando la già disposta obbligatorietà della previsione di cui alla lettera Ga). Coloro che avendo svolto nella stagione sportiva 2019/2020 attività in categorie ove non vi era obbligo di abilitazione potranno esercitare l'attività di tecnico nella stagione sportiva 2020/2021 se si
--	---

H) Allenatore dei portieri Ha) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui all'art. 26; Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27; Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27; Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri. Norma transitoria La norma di cui alla lettera Ha) entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva 2019/2020. Le norme di cui alle lettere Hb) e Hc) entreranno in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2020/2021. I) Calcio Femminile Ia) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A. La conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato "Primavera" dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; Ib) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Serie C, Eccellenza e Promozione deve essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria-UEFA PRO, di 2a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante; Ic) il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ia) per gli Allenatori di Base-UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie B dal Campionato Serie C. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore di 2a categoria-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Id) in caso di esonero dell'allenatore responsabile	iscriveranno prima del 30/06/2020 a corsi ad invito per l'abilitazione all'attività di tecnico rivolti alle società e/o associazioni affiliate alla L.N.D.. H) Allenatore dei portieri Ha) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui all'art. 26; Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27; Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27; Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri. Norma transitoria La norma di cui alla lettera Ha) entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva 2019/2020. Le norme di cui alle lettere Hb) e Hc) entreranno in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2020/2021. I) Calcio Femminile Ia) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A. La conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato "Primavera" dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; Ib) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Serie C, Eccellenza e Promozione deve essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria-UEFA PRO, di 2a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatore Dilettante; Ic) il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ia) per gli Allenatori di Base-UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie B dal Campionato Serie C. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore di 2a categoria-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito
---	--

della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra. Norma transitoria Nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato di Serie B dovrà essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2a categoria- UEFA A o Allenatore di Base-UEFA B. In caso di promozione al Campionato di Serie A a conclusione della stagione sportiva 2018/2019 di squadre affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore di Base-UEFA B, il Settore Tecnico potrà consentire al medesimo di allenare la squadra a condizione che frequenti il Corso di Allenatore di 2a categoria-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione. A partire dalla stagione sportiva 2020/2021, entrerà in vigore, per la Serie B femminile, la disposizione di cui alla lettera la). La norma di cui alla lettera lb) entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva 2019/2020.	l'abilitazione; Id) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra. Norma transitoria Nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato di Serie B dovrà essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2a categoria- UEFA A o Allenatore di Base-UEFA B. In caso di promozione al Campionato di Serie A a conclusione della stagione sportiva 2018/2019 di squadre affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore di Base-UEFA B, il Settore Tecnico potrà consentire al medesimo di allenare la squadra a condizione che frequenti il Corso di Allenatore di 2a categoria-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione. A partire dalla stagione sportiva 2020/2021, entrerà in vigore, per la Serie B femminile, la disposizione di cui alla lettera la). La norma di cui alla lettera lb) entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva 2019/2020.
Art. 40 Preclusioni e sanzioni 1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano	INVARIATO

tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario. Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l'incarico di responsabile della prima squadra. 2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi. 3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica. 4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente. 5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo. 6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate. 7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.	
---	--



COMUNICATO UFFICIALE N. 325 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,

PREMESSO

- che l'art. 218 del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” così, tra l'altro, prevede: “1. (...) *le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal comitato italiano paralimpico (CIP) possono adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019 -2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021*”;
- che con deliberazione del 20 Maggio 2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 197/A di pari data, il Consiglio Federale stabiliva l'interruzione definitiva dello “*svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020*” a causa della eccezionale situazione determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto del superiore interesse della salute pubblica;
- che con deliberazione dell'8 Giugno 2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 214/A del 10 Giugno 2020, il Consiglio Federale, al fine di salvaguardare il primario valore del merito/demerito sportivo che caratterizza ogni competizione sportiva, tenendo conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, sia per quanto riguarda le promozioni che per quanto riguarda le retrocessioni, stabiliva per il Campionato di Serie D 2019/2020 n.1 promozione e n.4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi;
- che con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 176 del 28 Novembre 2019 veniva pubblicata la tabella dei punteggi delle Società perdenti le gare di spareggio – promozione tra le seconde classificate dei Campionati di Eccellenza della Stagione Sportiva 2019/2020 per gli eventuali “ripescaggi” nel Campionato di Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021;



- che la stessa tabella dei punteggi, alla luce dell'interruzione dell'attività, necessita di un adeguamento che tenga conto di quanto applicato nella compilazione delle classifiche finali;
- che la stessa tabella dei punteggi, vista la straordinarietà della situazione, non debba tra l'altro prevedere per le Società interessate le preclusioni relative ai precedenti "ripescaggi";
- che, in virtù di tanto, potranno essere ammesse in via prioritaria alla graduatoria dei ripescaggi per il Campionato di Serie D 2020/2021 tutte le Società classificatesi al secondo posto dei Campionati Regionali di Eccellenza 2019/2020, salvo quanto previsto dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 324 del 18 Giugno 2020;
- che non potranno, in ogni caso, essere ammesse alla graduatoria dei ripescaggi le Società sanzionate per illecito sportivo in una delle seguenti Stagioni Sportive: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020;
- che il presente Comunicato Ufficiale annulla e sostituisce il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 176 del 28 Novembre 2019;

tutto quanto innanzi premesso,

HA DELIBERATO

- di approvare la tabella dei punteggi delle Società di Eccellenza per gli eventuali "ripescaggi" nel Campionato di Serie D 2020/2021, di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale, da ritenersi valida ad ogni effetto tenuto conto di quanto disposto dal richiamato art. 218 del D.L. 19 Maggio 2020 n. 34, in sostituzione e deroga a quanto precedentemente stabilito con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 176 del 28 Novembre 2019;
- di derogare alle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2019 e all'adottando Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 relativo alla Stagione Sportiva 2020/2021, nel senso di prevedere che per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2020/2021 in caso di vacanza di organico e previa presentazione di apposita istanza secondo quanto all'uopo stabilito dalla L.N.D. e dal Dipartimento Interregionale, fermi gli indirizzi generali ordinari che verranno fissati dalla L.N.D. per l'articolazione di detto Campionato e tenuto conto della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale fra le Società retrocesse dal Campionato di Serie D 2019/2020 e della graduatoria appositamente stilata dalla L.N.D. per le Società di Eccellenza 2019/2020, saranno ammesse in ordine alternato due Società retrocesse dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2019/2020, e una Società del Campionato di Eccellenza 2019/2020, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D.



Per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2020/2021, l'alternanza verrà ristabilita secondo il principio per cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie D avverrà con una rotazione automatica di una unità, di Stagione in Stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)



ALLEGATO A)

TABELLA PUNTEGGI SOCIETA' CAMPIONATO ECCELLENZA REGIONALE 2019/2020

Hanno diritto prioritario a presentare domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D tutte le Società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della Stagione Sportiva 2019/2020.

BACINO DI UTENZA

Società avente sede in capoluogo di Regione.....	punti 4
Società avente sede in capoluogo di Provincia	punti 3
Società avente sede in Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti	punti 2
Società avente sede in Comune con popolazione inferiore a 50.000 abitanti	punti 1

DIRITTI SPORTIVI

(i punteggi non sono tra loro cumulabili)

Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C., calcolata alla data del 30/6/2019, a condizione che in ciascuna delle Stagioni Sportive comprese nei sottoindicati periodi sia stata svolta, con carattere continuativo e con il medesimo numero di matricola, effettiva attività federale:

Fino a 30 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 1989/1990).....	punti 3
Fino a 20 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 1999/2000).....	punti 2
Fino a 10 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 2009/2010).....	punti 1

MERITI SPORTIVI

(I punteggi riferiti alla fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza 2019/2020 non sono tra loro cumulabili)

Società seconde classificate Campionato di Eccellenza 2019/2020	punti 6
Società qualificate ai Quarti della fase Nazionale Coppa Italia di Eccellenza 2019/2020.....	punti 3



Società qualificate alla fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza 2019/2020punti 1

VALUTAZIONI AGGIUNTIVE

Per ogni anno di appartenenza a Campionati Professionistici (Serie A, Serie B, Prima Divisione, Seconda Divisione, Campionato unico di Lega Pro, Serie C) - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019.....punti 3

Per ogni anno di appartenenza al Campionato di Serie D (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019).....punti 2

Per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale di Eccellenza maschile (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019).....punti 1

Per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale di Calcio Femminile (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019)punti 1

Per la partecipazione all'ultima Assemblea Elettiva Regionale fino alla data del 31.12.2019punti 1

Società che ha anche partecipato a Campionati Nazionali di Calcio Femminile (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019): per ogni stagione.....punti 2

VOLUME ATTIVITA' GIOVANILE

(Il punteggio viene assegnato solo in caso di partecipazione con pieno diritto di classifica)

Società partecipante al Campionato Regionale Allievi Under 17, s.s. 2019/2020.....punti 5

Società partecipante al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15, s.s. 2019/2020.....punti 5

Società partecipante al Campionato Provinciale Allievi Under 17, s.s. 2019/2020.....punti 3

Società partecipante al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15, s.s.2019/2020.....punti 3

Società partecipante al Torneo Regionale Allievi Fascia B Under 16, s.s. 2019/2020.....punti 2

Società partecipante al Torneo Regionale Giovanissimi Fascia B Under 14, s.s. 2019/2020.....punti 2

Società partecipante al Torneo Provinciale Allievi Fascia B Under 16, s.s. 2019/2020.....punti 1

Società partecipante al Torneo Provinciale Giovanissimi Fascia B Under 14, s.s. 2019/2020.....punti 1

Società partecipante al Torneo Esordienti, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, s.s. 2019/2020.....punti 1

Società partecipante al Torneo Pulcini, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, s.s. 2019/2020.....punti 1



Società vincente Titolo Italiano Juniores Nazionale Under 19 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019punti 5

Società vincente Titolo Italiano Juniores Regionale Under 19 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019punti 5

Società vincente Titolo Italiano Allievi Under 17 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019punti 5

Società vincente Titolo Italiano Giovanissimi Under 15 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019punti 5

VALUTAZIONE IMPIANTO

Punteggio variabile da 1 a 5 in relazione alle condizioni generali dell'impianto considerato in rapporto alle seguenti caratteristiche: verbale Commissione Provinciale o Comunale di vigilanza del campo di giuoco - servizi aggiuntivi - capienza delle tribune - condizioni spogliatoi - impianto di illuminazione - dotazione di manto erboso.

Non sarà assegnato alcun punteggio a quelle Società che abbiano giocato, in deroga, su impianti aventi sede in Comuni diversi e che non rispettano le disposizioni previste dal Regolamento Impianti Sportivi (fatte salve eventuali disposizioni e/o normative in materia stabilite dalla F.I.G.C.).

Vengono inoltre confermate le seguenti determinazioni:

- esclusione dalla graduatoria di ripescaggio per il completamento dell'organico 2020/2021, per le Società sanzionate per illecito sportivo nel periodo 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 19 - 2020

Si riportano, di seguito, le scadenze dei principali adempimenti fiscali che interessano le ASD e SSD nonché l'elenco delle agevolazioni che sono state introdotte con la normativa conseguente al Covid-19 –

30 giugno 2010

-Soggetti con bilancio chiuso al 31 dicembre 2019: versamento saldo IRES 2019 e 1° acconto IRES 2020 -

Per gli stessi soggetti non è dovuto – *art. 24, comma 2, D.L. n. 34/2020* - il versamento del saldo IRAP 2019 e non è dovuto il versamento della prima rata d'acconto 2020 IRAP. Tale agevolazione è definitiva e, pertanto, l'importo della prima rata d'acconto IRAP 2020, non dovrà essere recuperato nell'acconto successivo o nel saldo (*vedasi le Circolari n. 57 del 20 maggio e n. 58 del 30 maggio 2020 della LND*). *La proroga al 20 luglio 2020 annunciata con Comunicato Stampa n. 1470 del 22 giugno 2020 del MES, è concessa ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità (ISA).*

-Termine ultimo di invio della dichiarazione IVA 2020 per il 2019 (sospeso dal 30 aprile ex art. 62, comma 1, D.L. n. 18/2020)

-Versamento o in unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020, delle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR n. 600 (lavoro dipendente e assimilati) sospese dal 2 al 30 marzo 2020 (art. 61 D.L. n. 18/2020)-

-Versamento IVA in scadenza il 16 marzo 2020 e versamento saldo IVA dovuta sulla dichiarazione annuale IVA 2020 per il 2019, maggiorato dello 0,40% a far tempo dal 16 marzo 2020-

I soggetti con ricavi o compensi non superiori a due milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, per i quali sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che sono scaduti nel periodo compreso tra l'8 ed il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e all'IVA e, quindi, anche al saldo IVA 2019 in scadenza il 16 marzo 2020, hanno diritto alla proroga fino al 16 settembre 2020 e, quindi, non dovranno versare né sanzioni né gli interessi dell' 0,40% mensili dal 16 marzo 2020. A tale data i versamenti dovranno essere effettuati o in unica soluzione o in un massimo di quattro rate, di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020.

31 luglio 2020

-Versamento in unica soluzione o in 4 rate di pari importo da luglio 2020, dei canoni di locazione e concessioni relativi ad impianti sportivi pubblici, sospesi dal 17 marzo e fino al 30 giugno 2020 ex artt. 95 D.L. n. 18/2020 e 216 D.L. n. 34/2020 – *(vedasi la Circolare n.57 del 20 maggio 2020 della LND)*.

E' previsto che i soggetti concessionari degli impianti possano sottoporre all'Ente concedente una domanda di revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023 e che possa essere richiesta dal conduttore, limitatamente alle cinque mensilità da marzo a luglio 2020, una corrispondente riduzione del canone locatizio presumibilmente pari al 50% del canone contrattualmente stabilito-

20 agosto 2020

-Versamento IVA 2° trimestre-

16 settembre 2020

-Soggetti con ricavi e compensi commerciali inferiori, nel periodo d'imposta precedente, a 50 milioni di euro, che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019:

- a) versamento delle ritenute ex artt. 22 e 23 (redditi di lavoro dipendente e assimilati) e delle addizionali regionali e comunali relative ai mesi di aprile e maggio 2020;
- b) versamento dell'IVA;
- c) dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei suddetti versamenti, già prevista dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020 fino al 30 giugno 2020, è stata ulteriormente prorogata fino al 16 settembre 2020 (art. 126 D.L. n. 34/2020). I versamenti vanno eseguiti in unica soluzione o in quattro rate di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 -

-Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni IVA 2° trimestre 2020 e trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse nel 2° trimestre 2020 e di quelle ricevute e registrate (sono escluse le ASD/SSD che sono in regime L. 398/91)-

31 ottobre 2020

-Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del Modello 770 (sostituti d'imposta);

-I soggetti in regime di L. 398/91 con esercizio sociale a 30 giugno 2020, devono redigere il rendiconto relativo alle entrate ed alle spese delle manifestazioni agevolate (due eventi nell'anno per un importo massimo di euro 51.645,00)-

16 novembre 2020

-ASD/SSD in regime L. 398/91: versamento IVA 3° trimestre 2020

30 novembre 2020

-ASD/SSD con bilancio al 31 dicembre 2019: trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione REDDITI 2020 per il 2019 e versamento della seconda rata di acconto IRES e IRAP 2020-

27 dicembre 2020

-Versamento acconto IVA 2020 (*metodo storico, previsionale, analitico*)-

31 dicembre 2020

-ASD/SSD con bilancio al 30 giugno 2020: versamento del saldo IRES 2019 e prima rata acconto IRES 2020;

il saldo IRAP 2019 non è dovuto come non è dovuto il 1° acconto IRAP 2020 (art. 24 D.L. n. 34/2020)-

Tale agevolazione è definitiva e, pertanto, l'importo della prima rata d'acconto IRAP 2020, non dovrà essere recuperato nell'acconto successivo o nel saldo (*vedasi le Circolari n. 57 del 20 maggio e n. 58 del 30 maggio della LND*).

-scadenza termini per effettuare l'opzione per la L. n. 398/91-

Entro il 31 maggio 2021: versamento della seconda rata acconto IRES e IRAP e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione REDDITI 2020 per il 2019-

Si riportano, di seguito, alcuni adempimenti da osservare

Compensazione di imposte (art. 3 D.L. n. 124/2019)

Con il D.L. 124/2019 è stata modificata la disciplina relativa alla **compensazione delle imposte**.

E' stata estesa alle imposte sui redditi e IRAP la disciplina relativa alla compensazione orizzontale nel Mod. F24 del credito IVA per importi superiori a

5.000,00 euro. La compensazione potrà aver effetto soltanto a partire dal 10° giorno dalla data della presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito da compensare (*vedasi al riguardo la Circolare n° 33 del 15 gennaio 2020 della LND*)-

Utilizzo del contante

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 è vietato l'uso del contante per importi superiori a duemila euro (art. 18 D.L. n. 124/2020)-

Si ricorda che per le ASD e SSD tutti i pagamenti fatti e ricevuti devono essere **non** in contanti se superiori a 1.000,00 euro ancorché la norma recata dal D.L. n. 124 abbia fissato il limite a duemila euro-

Trasparenza delle erogazioni della P.A.

I soggetti che ricevono sovvenzioni, sussidi, contributi non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo superiore a 10.000,00 euro, devono darne pubblicazione nelle note integrative al bilancio o sui propri siti internet (*art. 35 D.L. n. 34/2019 – vedasi la Circolare n. 24 del 20 novembre 2019 della LND*)-

Trasmissione telematica delle fatture

L'art. 16 del D.L. n. 124/2019 ha stabilito che la trasmissione telematica delle fatture è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento-

Si riportano di seguito alcune disposizioni emanate a seguito del Covid-19

Versamento IRAP

Non debenza del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata d'acconto per il periodo successivo (*vedasi Circolari n. 57 del 20 maggio 2020 e n. 58 del 30 maggio 2020 della LND*)-

Contributo a fondo perduto

-E' prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto – art. 25 D.L. n. 34/2020 – a favore, tra l'altro, delle ASD e SSD in relazione ai proventi dell'attività commerciale svolta, che hanno subito un calo del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 pari ad almeno un terzo del fatturato/corrispettivi di aprile 2019

Il contributo è determinato applicando alla differenza degli introiti in argomento tra il mese di aprile 2020 e quello del 2019, differenti percentuali e va richiesto inviando all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello tra il 15 giugno ed il 13 agosto 2020 (*vedasi le Circolari n. 59 del 1° giugno 2020 e n. 61 del 15 giugno 2020 della LND*)-

Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo

E' concesso un credito d'imposta – art 28 D.L. n. 34/2020 – pari al 60% dell'ammontare del canone mensile per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ai soggetti che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso mese o agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente (*vedasi le Circolari n. 59 del 1° giugno 2020 e n. 60 del 1°8 giugno 2020 della LND*)-

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

E' concesso un credito d'imposta – art. 125 D.L. n. 34/2020 – pari al 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (*vedasi le Circolari n. 57 del 20 maggio 2020 e n. 59 del 1° giugno 2020 della LND*)-



Roma, 26 giugno 2020

Ai Comitati Regionali
Ai C.P.A. di Trento e Bolzano
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 64

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, n. 49 del 15 Giugno 2012, n. 58 del 17 Giugno 2013, n. 61 del 17 Giugno 2014, n. 61 del 24 Giugno 2015, n. 77 del 17 Giugno 2016, n. 83 del 22 Giugno 2017, n. 77 del 26 giugno 2018 e n. 57 del 25 giugno 2019, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2020/21.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori "non professionisti" (art. 29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:

- a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;
- b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dalla F.I.G.C. che – per la Stagione Sportiva 2020/21 – **è fissato dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00)**. Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva

successiva 2021/2022. Qualora la Società "quiescente" abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una effettiva partecipazione al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. La semplice iscrizione ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest'ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata solo a favore della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in "quiescenza".

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, solo tra Società "pure" che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:

- Il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell'attività prescelta per la quale si tesserava o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato

che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Fatta salva la previsione di cui all'art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività "quiescente". In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all'art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società "quiescente" sia alla Società dell'attività prescelta.

Una volta svincolato dalla Società dell'attività prescelta in variazione e dalla Società dell'attività "quiescente", il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società "pure" che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l'attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Nel caso in cui gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., siano stati effettuati in relazione al tesseramento dell'attività "quiescente", al calciatore è consentito il trasferimento anche a Società che svolgono sia attività di calcio a undici che di calcio a cinque, a condizione che il calciatore vada a svolgere la medesima attività a suo tempo prescelta.

L'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dalla F.I.G.C. - per la stagione 2020/21 il periodo stabilito è fissato dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020, (ore 19.00), - attraverso l'invio dell'apposito modulo federale in forma telematica (apposizione della firma elettronica) con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell'art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all'art. 21, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici.

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 66
Stagione Sportiva 2019/2020

Con la presente, si ritiene opportuno rammentare ai Comitati L.N.D., ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, il disposto di cui all'art. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati dalla norma citata ai fini dell'iscrizione delle Associate ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2020/2021.

- Art. 94 ter, comma 12, N.O.I.F.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive **entro il 31 Maggio** nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Premi e del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, **le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi Campionati.**

Le Società interessate dovranno, pertanto, produrre al Comitato/Dipartimento/Divisione competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva **entro il 31 Maggio 2020**, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall'Organo competente. **In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza.**

In caso di retrocessione della Società da un Campionato Nazionale ad un Campionato regionale, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque dovranno trasmettere al Comitato Regionale competente, **entro il 5 Luglio 2020**, un prospetto riepilogativo delle eventuali pendenze a carico della Società interessata rimaste inadempite a seguito di decisioni divenute definitive entro il 31 Maggio 2020, adottate dalla Commissione Accordi Economici, dalla Commissione Premi e dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche.



Analogamente, i Comitati Regionali dovranno trasmettere **entro il 5 Luglio 2020** al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, le posizioni relative ad eventuali pendenze economiche delle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai citati Dipartimenti e Divisione Calcio a Cinque, per la Stagione Sportiva 2020/2021.

- **Art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F.**

Ai soli fini delle iscrizioni ai Campionati della Stagione Sportiva 2020/2021, le disposizioni riguardanti l'applicazione dell'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. sono state derogate come di seguito riportato, giusto provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 217/A del 10 Giugno 2020 (cfr. Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 315 dell'11 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate **entro il 15 Luglio 2020** ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese **maturati sino al 29 Febbraio 2020**, **le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi Campionati.**

Le Società interessate dovranno, pertanto, produrre al Comitato/Dipartimento/Divisione competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva **entro il 15 Luglio 2020**, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dal Collegio Arbitrale. **In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza.**

In caso di retrocessione della Società da un Campionato Nazionale ad un Campionato regionale, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque dovranno trasmettere al Comitato Regionale competente, **entro il 16 Luglio 2020**, un prospetto riepilogativo delle eventuali pendenze a carico della Società interessata rimaste inadempite a seguito di decisioni adottate dal Collegio Arbitrale e divenute definitive entro il 15 Luglio 2020.

I Comitati Regionali, invece, dovranno trasmettere **entro il 16 Luglio 2020** al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, le posizioni relative ad eventuali pendenze economiche delle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai citati Dipartimenti e Divisione Calcio a Cinque, per la Stagione Sportiva 2020/2021.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia